



COMUNE DI TRENTA
PROVINCIA DI COSENZA

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 29 DEL 05.09.2014	“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – TASI”
---------------------------------------	---

L’anno **duemilaquattordici**, il giorno **cinque** del mese di **Settembre** , alle ore **13:35** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Ippolito MORRONE	X	
Wladimiro PARISE	X	
Giuseppe PULICE	X	
Giovanna PRATO	x	
Paolo LUCANTO	X	
Massimo GUAGLIARDI		X
Flavio LONGO		X
TOTALE	N. 5	N. 2

Rilevata la presenza del numero legale, assume la Presidenza l’Ing. Ippolito Morrone nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Daniela Mungo.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI:5 VOTANTI : 5.

RELAZIONA il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione del Responsabile Area Amministrativa/Contabile del 02.09.2014 prot. 3567.

PREMESSO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi indivisibili ai commi da 669 a 679;

PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

ATTESO che la norma richiamata specifica gli oggetti esclusi dall'applicazione della nuova tassa;

VERIFICATO che il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati, compresa l'abitazione principale, ed aree scoperte;

RILEVATO che viene specificato che soggetto passivo, in caso di locazione finanziaria, è il locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto;

RILEVATO altresì che vengono disciplinate le fattispecie relative alla detenzione degli immobili di durata non superiore a sei mesi ed alle ipotesi di multiproprietà e di centri commerciali integrati;

EVIDENZIATO che la base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI, prevista nella misura base dell'1 per mille;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata in riferimento alla potestà regolamentare attribuita all'ente locale dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, la misura dell'aliquota può essere azzerata o approvata fino alla misura massima del 2,5 per mille;

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 677, la misura dell'aliquota da approvare è vincolata dall'aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili; in particolare la somma delle aliquote TASI ed IMU non deve superare la misura massima dell'aliquota IMU prevista dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. 214/2011 al 31 dicembre 2013;

VERIFICATO altresì che le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

PRESO comunque atto che, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale*", nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in L. 214/2011, l'ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari;

PRESO ATTO che in adesione alla previsione del comma 679 possono essere introdotte riduzioni ed esenzioni per:

- “a) abitazioni con unico occupante;*
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno, all’estero;*
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;*
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa”;*

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“ Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;*

RILEVATO che il tributo di cui trattasi è a carico dell’occupante quando l’unità immobiliare è detenuta dal un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

ATTESO che nell’ipotesi suddetta, l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal regolamento comunale, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

VERIFICATO che nel rispetto della potestà regolamentare più volte citata, il Comune può adottare ulteriori agevolazioni ai sensi del comma 682 che riguardano:

“1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”;

RILEVATO che ai commi successivi al 682 sono dettate disposizioni comuni alle tre componenti della I.U.C., quali le scadenze di versamento, il numero delle rate ecc... che il Comune può modificare con proprio regolamento;

CONSIDERATO che l’imposta unica comunale è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013, così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all’articolo 1, commi da 161 a170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti;

EVIDENZIATO che questo Ente non intende applicare agevolazioni ai fini TASI in quanto non è consentito dall’attuale situazione di bilancio;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;*

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle deliberazioni dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

CONSIDERATO che, per l’anno 2014, le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla TASI devono essere trasmesse al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 10/09/2014;

VISTO l'allegato Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), all'uopo predisposto dagli uffici comunali e formato da n. 23 articoli;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Vista la deliberazione di G. C. n. 25 del 20.03.2014 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC – DESIGNAZIONE FUNZIONARIO PER L'ESERCIZIO DI OGNI ATTIVITA' ORGANIZZATIVA E GESTIONALE DELL'IMPOSTA" esecutiva

VISTI gli atti d'ufficio;

Si apre il dibattito;

Sentiti gli interventi;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico/contabile espressa dal Responsabile area Amministrativo/Contabile ai sensi dell'art .49 D.lgs 267/2000 ss.mm.;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti sulla congruità, coerenza e attendibilità dei dati giusta nota prot. 3597 del 03.09.2014;

Presenti 5, votanti 5;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)- TASI, allegato al presente atto "All. A" per farne parte integrante e sostanziale e composto da n.23 articoli;
- di prendere atto che il predetto Regolamento verrà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- di dare atto che la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà avvenire entro il 10/09/2014 mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

di pubblicare copia del presente atto sul sito web comunale – "Amministrazione Trasparente";

di trasmettere copia della presente al Responsabile Area Amministrativo/Contabile ed Ufficio Tributi per quanto di propria competenza;

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.